

**CONDIZIONI GENERALI DELLA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA**  
**IATA2000**

**Art. 1 Delimitazione del rischio**

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato a copertura di inadempimenti anche non dolosi ad obblighi del Contraente verso il predetto in quanto mandatario delle Compagnie Aeree in base ad un contratto di mandato con rappresentanza per emissione e vendita di biglietti aerei e per cui l'Assicurato stesso possa avvalersi della cauzione, in base al contratto di Agenzia.

La garanzia non comprende le perdite dovute ai fatti di cui sopra che:

- abbiano avuto inizio prima della data di effetto della presente polizza od abbiano avuto compimento dopo la scadenza della polizza stessa o dopo la sua cessazione ai sensi dell'art.12;
- oppure siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della presente polizza;
- oppure siano stati posti in essere per occultare o riparare fatti commessi prima che la presente polizza abbia avuto effetto.

Ai sensi dell'Art.1956 C.C. la garanzia non comprende i danni derivanti da inadempimento degli obblighi relativi ad operazioni concluse dopo che l'Assicurato sia venuto a conoscenza che le condizioni patrimoniali del Contraente sono divenute tali da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, nonché le penali convenzionali, gli interessi, i lucri mancanti ed ogni altro danno indiretto.

La Società non risponde delle perdite che siano state accertate dopo trascorso un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale sono derivate, o dopo trascorsi due mesi dalla scadenza della presente polizza o dalla cessazione della garanzia ai sensi dell'art.12. Qualunque sia il numero dei fatti dolosi commessi dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso dei fatti stessi, una somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte le parti e se il premio, con gli accessori e tasse, i quali ad ogni effetto, formano parte integrante del premio, non sono stati pagati alla Società; in caso diverso, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui dette condizioni sono state adempiute, ferma restando la scadenza indicata in polizza.

**Art. 3 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La presente polizza si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti notificata alle altre due con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza. Il premio indicato in polizza è dovuto di anno in anno in via anticipata; in caso di cessazione o riduzione della garanzia durante l'anno esso rimane integralmente acquisito dalla Società salvo quanto disposto dal successivo art.5. Qualora il Contraente non paghi il premio entro la data di scadenza o nei 15 giorni successivi, la Società ne darà avviso scritto all'Assicurato senza peraltro opporre la cessazione della garanzia, salvo quanto indicato al successivo art.5.

Qualunque grave inadempienza del Contraente, previamente contestata a quest'ultimo e comunicata per iscritto all'Assicurato con espressa menzione degli effetti di detta comunicazione, comporta la liberazione della garanzia e l'estinzione di ogni obbligazione della Società a far data dal 60<sup>o</sup> giorno successivo a quello di scadenza della polizza.

**Art. 4 Perdite risarcibili**

L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato nei limiti di polizza è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art.1, al netto dell'importo di altre garanzie eventualmente fornite all'Assicurato e/o di altri indennizzi eventualmente corrisposti all'Assicurato dal Contraente o da terzi, salvo il disposto dell'art.7), e sotto deduzione:

- a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato;
- b) dell'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

**Art. 5 Recesso**

La Società si riserva il diritto di recedere dalla presente polizza mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Contraente ed all'Assicurato, qualora:

- 1) a giudizio della Società sopravvengano mutamenti nel patrimonio del Contraente, tali da aggravare il rischio garantito;
- 2) non sia messo a disposizione della Società, nel termine di 30 giorni dalla sua richiesta:
  - per "le Società di capitale" - l'ultimo bilancio approvato e depositato, completo di relazione dell'Amministratore e dei Sindaci e del verbale di Assemblea;
  - per "le Società di Persone e per le Imprese Individuali" - l'ultima dichiarazione dei redditi;
- 3) nei confronti del Contraente sia stato preso dall'Assicurato un provvedimento di "DEFAULT TECNICO" (inadempienza).
- 4) sia intervenuta la liquidazione, trasformazione o cessazione, anche parziale, della Ditta Contraente;
- 5) siano stati rilevati protesti cambiari a carico del Contraente;
- 6) vi sia stato un ritardo nel pagamento di premi assicurativi dovuti alla Società.

Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. sopraccitata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 6 Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prevista dalla presente polizza, entro 3 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della situazione di "DEFAULT" dichiarata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti della somma garantita e fermo quanto disposto dal successivo art.7 sarà versato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il "DEFAULT" ed il relativo suo ammontare.

A detto fine sarà ritenuta documentazione idonea e sufficiente: il "Dettaglio del riepilogo di vendita", l'"Analisi di fatturazione" ed eventualmente, se emessi dalle singole Compagnie Aeree, gli "Agency debit memo".

L'Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società ed a spese di quest'ultima, costituirsi parte civile nei vari casi di giudizio.

Resta inteso che, ai sensi dell'art.1944 del C.C. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

L'Assicurato non potrà addivenire a transazioni - che compromettano l'esercizio del diritto di rivalsa della Società - con il Contraente o chi per esso senza il consenso scritto della Società, pena la decadenza del diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società stessa quanto avesse eventualmente già incassato a tale titolo.

L'indennizzo dovuto dalla Società all'Assicurato è quello evidenziato, sulla documentazione indicata come "Dettaglio del riepilogo di vendita", con la specifica di "totale netto" ovvero "netto da pagare".

**Art. 7 Coesistenza di altre garanzie**

Nel caso in cui la garanzia dovuta dal Contraente, ai sensi del contratto, risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o bancaria l'Assicurato prima di valersi della presente polizza dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Ove coesistano più assicurazioni per lo stesso rischio, la Società sarà obbligata soltanto per una quota corrispondente al rapporto tra la somma da essa assicurata e la totalità di tutte le assicurazioni coesistenti. La Società avrà il diritto di dedurre, dal risarcimento dovuto all'Assicurato, l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato stesso e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

**Art. 8 Liquidazione e pagamento del risarcimento**

La valutazione delle perdite verrà fatta d'accordo fra l'Assicurato e la Società; detta valutazione, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il danno da indennizzare, verrà comunicata al Contraente dalla Società mediante lettera raccomandata e la Società entro i successivi 30 giorni da tale comunicazione, verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento.

**Art. 9 Diritto di surrogazione**

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 1916 C.C..

**Art.10 Rivalsa - Anticipata liberazione della Società**

Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate, in dipendenza della presente polizza, ivi compresi gli interessi maturati.

La Società anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perchè questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al primo comma dell'art.6, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri o, comunque, versi in stato di insolvenza, ovvero il contratto tra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

**Art.11 Ricuperi**

Il valore dei ricuperi realizzati dopo il pagamento del risarcimento sarà ripartito fra l'Assicurato e la Società, per questa soltanto fino al rimborso della somma da essa già pagata all'Assicurato.

Qualora l'indennizzo dovuto dalla Società non copra integralmente il danno, il recupero sarà a beneficio esclusivo dell'Assicurato se non sia stato ancora indennizzato il sinistro da parte della Società. Ove detto recupero avvenga dopo l'indennizzo da parte della Società, esso sarà a beneficio dell'Assicurato e della Società in proporzione, rispettivamente, della quota non indennizzata, per l'uno, e dell'indennizzo corrisposto, per l'altra.

**Art.12 Cessazione della garanzia**

La garanzia cessa al momento nel quale è scoperto uno dei fatti previsti dall'art.1 o nel quale è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente indicato in premessa.

**Art.13 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi sono a carico del Contraente.

**Art.14 Rinvio alle norme del C.C.**

Per quanto non è pattuito nella presente polizza, si richiamano le disposizioni di legge.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Agli effetti degli artt.1341, 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 3 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione);

Art. 5 (Recesso);

Art. 6 (Decadenza del diritto al risarcimento in caso di transazione senza il consenso della Società);

Art.12 (Cessazione della garanzia);

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_